

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI MOBILI VIRTUALI (MVNO) E PRESTAZIONI OBBLIGATORIE PER L'AG

di Giovanni Nazzaro

In occasione della presentazione degli ultimi risultati dell'Osservatorio trimestrale sulle Telecomunicazioni dell'Agcom, aggiornati al 30 giugno 2013, è stato mostrato un dato importante relativo alla presenza degli Operatori Mobili Virtuali (MVNO) in Italia. In particolare, dalle ultime osservazioni è emerso che il numero di abbonati degli operatori virtuali non tende a fermarsi o a rallentare, ma prosegue su valori di crescita poco al di sotto del milione per anno, raggiungendo oggi la non irrilevante cifra di 5,12 milioni. Tale valore rappresenta il 5,2% della base totale di utenti di telefonia mobile in Italia, essendo questi pari a 92,68 milioni su un totale di circa 60 milioni di italiani. L'andamento delle consistenze delle linee mobili è ormai fermo sul valore approssimativo di 92 milioni dal quarto trimestre del 2011, che dimostra che il mercato è quasi del tutto saturo. Questo dato deve essere letto insieme al prospetto delle utenze che effettuano la portabilità, ovvero cambiano operatore conservando il proprio numero, che passa da 43,1 milioni a 58,7 milioni a distanza di un anno. L'intero quadro, in sintesi, conferma il grado di elevata maturazione del mercato di telefonia mobile in Italia, nel quale la presenza degli MVNO favorisce l'offerta sulle tariffe al ribasso che a sua volta favorisce la portabilità, prospettiva comunque ampiamente già prevista (cfr. relazione annuale del Presidente dell'Agcom al Senato del 20 luglio 2006).




Figura 1: abbonati MVNO in Italia (fonte: AGCOM)

Non dobbiamo pensare, tuttavia, che il mercato degli MVNO possa essere così fiorente come può apparire da questi dati. Più in generale, infatti, occorre considerare che tale fenomeno non si è sviluppato in pochi anni: è del luglio del 2000 l'indagine conoscitiva dell'Agcom sulle condizioni relative all'introduzione degli MVNO. Inoltre, più in generale, a livello mondiale, il numero degli operatori virtuali è pari a sole 812 unità, dei quali la maggioranza è in Europa con 526 operatori, 106 sono in Asia, 73 in USA/Canada, 13 nelle Americhe, 10 nel Medio Oriente e 4 in Africa (rif. "MVNOs and MNO sub-brands hosted by MNOs in May 2012" di *Wireless Intelligence*). Considerando che ad oggi sono stati chiusi circa 1000 MVNO in tutto il mondo, emerge quindi una forte difficoltà non a nascere ma a resistere alla concorrenza. Analizzando l'offerta degli MVNO, diversamente dalle attese che salutavano l'ingresso degli stessi come soluzione all'inte-

grazione fisso-mobile, è evidente come oggi resista l'operatore virtuale in grado di coniugare convenienza e servizi in mobilità, come ad es. banche, supermercati, distributori di benzina, ecc.

Sarebbe interessante analizzare altri aspetti di tale fenomeno, come il dato in controtendenza del numero di SMS scambiati dagli abbonati degli MVNO che è aumentato del 32,3%, nonostante la diffusione delle applicazioni (APP) che sfruttano la rete mobile Internet; ma nel nostro contesto preme evidenziare come gli operatori mobili virtuali siano soggetti all'articolo del Codice delle Comunicazioni al pari degli operatori tradizionali, con particolare riferimento all'art. 96 rubricato "Prestazioni Obbligatorie" a fini di giustizia.

In un contesto in cui il numero di linee telefoniche mobili italiane è pari a circa 98 milioni, contemplando sia quelle degli operatori tradizionali sia quelle degli operatori virtuali, ed il numero di utenze che effettua la portabilità è pari a oltre 58 milioni, è evidente come possa rappresentare un problema per l'Autorità Giudiziaria identificare di volta in volta il corretto operatore che gestisce in quel momento l'utenza sotto indagine, soprattutto se a questo si aggiunge che l'operatore in questione può essere virtuale. Il termine virtuale e l'acronimo MVNO (*Mobile Virtual Network Operator*) sono spesso utilizzati in maniera imprecisa, poiché esiste una classificazione specifica per questo tipo di operatori che, a seconda delle loro caratteristiche, condiziona molto l'elenco delle prestazioni obbligatorie che "possono" essere erogate verso l'Autorità Giudiziaria. Non a caso è stato utilizzato il verbo "possono" e non "devono" poiché è fondamentale mettere in evidenza ciò che "può" essere realizzato tecnicamente, e quindi al contrario ciò che "non può" essere realizzato tecnicamente benché richiesto dall'Autorità Giudiziaria. Gli operatori mobili virtuali, nelle loro varie accezioni, hanno infatti importanti limitazioni poiché non sono operatori di tipo tradizionale con una propria rete di telecomunicazioni completa nei diversi aspetti di gestione della chiamata.

Il riferimento per la classificazione degli operatori mobili virtuali rimane l'Agcom: nel panorama delle delibere inerenti il mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, l'ultimo riferimento in ordine di tempo è rappresentato dalla delibera 65/09/CONS. Confrontando tale delibera con una delle prime che ha introdotto la classificazione degli operatori virtuali, come la 544/00/CONS del 2000, si rilevano alcune differenze in merito alle caratteristiche e quindi alle potenzialità che possono offrire gli stessi operatori, segno che le definizioni individuate costituiscono una mera schematizzazione della effettiva realtà di mercato ad oggi disponibile, che può presentare aspetti di rigidità rispetto alla situazione in evoluzione. Tale rigidità sarà conservata anche nel nostro contesto: le definizioni di seguito proposte costituiscono un buon esempio tra teoria e pratica, ma comunque sono un esempio utile al ragionamento. Questo vuol dire che di volta in volta le

Classificazione degli Operatori Mobili Virtuali (MVNO) e Prestazioni Obbligatorie per l'AG

effettive caratteristiche del nuovo operatore virtuale, che si affaccia sul mercato della telefonia mobile nazionale, andranno analizzate con attenzione per poi effettuare adeguate deduzioni in ordine alle "prestazioni obbligatorie" erogabili verso l'Autorità Giudiziaria.

Secondo l'attuale realtà di mercato, si possono classificare cinque tipologie distinte di operatori virtuali.

IAP (Indirect Access Provider) – Fornitore di accesso indiretto – è un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni, incluso il servizio di telefonia vocale, con accesso su rete mobile mediante un codice di *carrier selection* o *preselection*, avvalendosi di un opportuno accordo con l'operatore di rete mobile tradizionale (da qui MNO). Lo IAP non emette e non appone il proprio marchio sulle SIM card e il cliente conserva quindi il proprio abbonamento alla rete di accesso dell'MNO.

ATR (Air Time Reseller) – Rivenditore di traffico su rete mobile – è un soggetto che rivende traffico acquisito all'ingrosso da un operatore di rete mobile licenziatario il quale mantiene l'evidenza del proprio marchio commerciale. L'MNO gestisce per intero, dal punto di vista tecnico, le chiamate per conto dell'operatore virtuale che non possiede di fatto infrastrutture se non quelle necessarie alla gestione del cliente (commercializzazione, fatturazione e assistenza).

SP (Service Provider) – Fornitore di Servizi – è un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, con esclusione del servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un MNO; può essere responsabile delle attività di assistenza al cliente e di fatturazione ed utilizzare un proprio marchio commerciale. Dal punto di vista tecnico, la soluzione adottata da tale tipo di operatore è assimilabile a quella di un ESP, con le differenze che conseguono dal fatto che un ESP offre anche servizi voce.

ESP (Enhanced Service Provider) – Fornitore avanzato di servizi – è di fatto un operatore di livello avanzato rispetto ai precedenti perché nel rapporto con l'MNO prevede che quest'ultimo fornisca, per ciascun cliente dell'operatore virtuale, i servizi di accesso e originazione, nonché i servizi di terminazione. In particolare, l'MNO è responsabile delle operazioni di verifica dinamica dello stato del terminale associato al cliente (ad esempio, localizzazione e autenticazione), le cui informazioni sono poi trasmesse all'ESP. L'operatore ESP ha così modo di svolgere le attività di gestione del cliente (commercializzazione, fatturazione e assistenza) ed, eventualmente, provvedere in proprio alla commutazione ed al trasporto delle chiamate, tramite proprie reti o reti affittate da terzi. L'ESP quindi può fornire servizi a valore aggiunto addizionali con proprie piattaforme; non è dotato di numerazione propria MNC e non possiede proprie SIM card, ma possiede un proprio marchio nella distribuzione e vendita del servizio, marchiando quindi le SIM card in maniera indipendente dall'MNO, e avendo la possibilità di esercitare con una certa autonomia proprie politiche di prezzo e di distribuzione.

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) – Operatore Mobile Virtuale propriamente detto – è un operatore a tutti gli effetti che si distingue dai tradizionali MNO solo perché non dispone dell'accesso radio: nel rapporto con l'MNO prevede che quest'ultimo metta a disposizione l'uso delle frequenze radio della propria rete e quegli elementi fisici necessari per trasportare la chiamata dall'elemento radio (per esempio, il BTS nella

rete GSM) al primo punto di interconnessione, dove l'MVNO può utilizzare i propri apparati. L'MVNO ha quindi proprie strutture di commutazione di rete mobile (MSC) con una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili (HLR), emette proprie SIM card, detiene una propria numerazione ed è responsabile della commutazione, del trasporto e della terminazione delle chiamate, nonché delle attività attinenti alla localizzazione del cliente e alla rete di segnalazione. L'MVNO negozia propri accordi di *roaming* nazionale e internazionale, possiede una propria attività di gestione dei clienti in termini di commercializzazione fatturazione, assistenza (è completamente autonomo nella relazione con il cliente in quanto quest'ultimo stipula un unico contratto con il MVNO dal quale riceve la SIM card).

Le precedenti tipologie di operatori virtuali sono spesso indicate in modo impreciso con lo stesso termine MVNO; in tale contesto l'ultima tipologia di MVNO, cioè quella più completa, è indicata appunto con il termine di *Full MVNO*.

	ATR	SP	ESP	MVNO	MNO
Intercettazione delle comunicazioni	NO	NO / Si ¹	NO / Si ¹	NO / Si ²	Si
Tabulati di traffico	NO	NO	NO	Si	Si
Sospensione del servizio	NO	NO / Si ¹	NO / Si ¹	Si	Si
Informazioni Anagrafiche	Si	Si	Si	Si	Si

Figura 2: prestazioni obbligatorie per operatore virtuale.

(1) Può fornire la prestazione se possiede una piattaforma specifica.

(2) Dipende se commutazione di circuito (MSC) o a pacchetto (GPRS/UMTS)

Le "prestazioni obbligatorie" che gli operatori mobili virtuali devono garantire verso l'Autorità Giudiziaria possono essere riassunte in: a) "Intercettazione delle comunicazioni", b) "Fornitura di tabulati di traffico storico", c) "Sospensione del servizio", d) "Fornitura di Informazioni Anagrafiche relative all'abbonato". Nel presente contesto non sono trattate altre tipologie di richiesta dell'AG, come il "Sequestro dei contenuti" relativo al servizio offerto, soprattutto in ottica di servizi a valore aggiunto o servizi come *Email*, *SMS*, ecc. poiché la prestazione non può essere analizzata per vie generali e necessita di un esame attento per ogni situazione interessata. Inoltre assumeremo in modo semplicistico che l'informazione relativa allo stato di MNP (*Mobile Number Portability*) delle utenze, per le esigenze dell'AG già anticipate, sia a conoscenza solo degli operatori virtuali *Full MVNO*, oltre che degli MNO. In relazione alle definizioni riportate, il quadro sintetico delle prestazioni obbligatorie che "possono" essere erogate è indicato in figura 2, dove è necessario precisare che per i *Full MVNO* non sempre può essere effettuata l'intercettazione delle comunicazioni, poiché deve essere specificato il contesto di riferimento ovvero se trattasi di comunicazioni a circuito (voce) o a pacchetto (Internet). Può accadere infatti che l'operatore virtuale MVNO sia *Full* esclusivamente in uno solo dei due contesti citati. ©